

Bruxelles, 29.11.2019
COM(2019) 622 final

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza l'avvio di negoziati ai fini della modifica del protocollo dell'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus) riguardante i servizi internazionali regolari e i servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus e del protocollo che modifica l'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus), estendendo al Regno del Marocco la possibilità di aderire a tale accordo

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA RACCOMANDAZIONE

L'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus ("accordo Interbus")⁽¹⁾ è entrato in vigore il 1° gennaio 2003. L'Unione europea è parte contraente dell'accordo Interbus ⁽²⁾.

Attualmente l'accordo Interbus disciplina i servizi occasionali internazionali di trasporto di viaggiatori con autobus.

Il 5 dicembre 2014 ⁽³⁾ il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati, a nome dell'Unione europea, per estendere l'ambito di applicazione dell'accordo Interbus ai servizi regolari e ai servizi regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus. Nell'ambito della medesima autorizzazione del Consiglio, la Commissione ha negoziato un protocollo che estende al Regno del Marocco la possibilità di aderire all'accordo Interbus.

Sulla base di una proposta della Commissione, il 16 luglio 2018 il Consiglio ha adottato ⁽⁴⁾ decisioni relative alla firma di entrambi i protocolli.

L'articolo 20, paragrafo 1, del protocollo dell'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus), riguardante i servizi internazionali regolari e i servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (in appresso "il protocollo sui servizi regolari e sui servizi regolari specializzati") e l'articolo 2 del protocollo che modifica l'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus), estendendo al Regno del Marocco la possibilità di aderire a tale accordo (in appresso "il protocollo sul Regno del Marocco"), dispongono rispettivamente quanto segue: "Il presente protocollo è aperto alla firma a Bruxelles dal 16.7.2018 al 16.4.2019, presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea che funge da depositario del protocollo."

Prima della fine del periodo per la firma, ossia il 16 aprile 2019, solo una parte contraente dell'accordo Interbus aveva firmato il protocollo sui servizi regolari e sui servizi regolari specializzati e quattro parti contraenti dell'accordo Interbus avevano firmato il protocollo sul Regno del Marocco.

¹ GU L 321 del 26.11.2002, pag. 13.

² Oltre all'Unione europea, i seguenti paesi sono altresì parti contraenti dell'accordo Interbus: Repubblica d'Albania, Bosnia-Erzegovina, Repubblica di Moldova, Montenegro, Macedonia del Nord, Repubblica di Turchia e Ucraina, (in appresso "parti contraenti dell'Interbus").

³ SGS14/15073 del 5 dicembre 2014.

⁴ Decisione (UE) 2018/1195 del Consiglio, del 16 luglio 2018, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, di un protocollo dell'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus) riguardante i servizi internazionali regolari e i servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (GU L 214 del 23.8.2018, pag. 3).

Decisione (UE) 2018/1211 del Consiglio, del 16 luglio 2018, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, di un protocollo che modifica l'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus), estendendo al Regno del Marocco la possibilità di aderire a tale accordo (GU L 222 del 3.9.2018, pag. 1)

Per quanto attiene alla sua entrata in vigore, il protocollo sui servizi regolari e sui servizi regolari specializzati stabilisce che le rispettive disposizioni dell'accordo Interbus, in particolare gli articoli 27 e 28, si applicano *mutatis mutandis*. A norma di dette disposizioni, l'accordo è approvato o ratificato dalle parti firmatarie conformemente alle procedure proprie ed entra in vigore nei confronti delle parti contraenti che l'hanno approvato o ratificato, dal momento in cui quattro parti contraenti, compresa l'UE, lo hanno approvato o ratificato. Il riferimento alle parti firmatarie comporta che, affinché il protocollo sui servizi regolari e sui servizi regolari specializzati possa entrare in vigore, sia necessario che almeno quattro parti contraenti lo abbiano firmato e, quindi approvato o ratificato. Come indicato in precedenza, solo l'Unione ha firmato il protocollo sui servizi regolari e sui servizi regolari specializzati prima della scadenza del periodo durante il quale era aperto alla firma.

D'altra parte, il protocollo sul Regno del Marocco prevede che esso sia firmato, approvato o ratificato dalle parti firmatarie, conformemente alle proprie procedure. Esso non prevede tuttavia l'adesione delle parti contraenti che non lo abbiano firmato e approvato o ratificato. Come indicato in precedenza, non tutte le parti contraenti dell'accordo Interbus hanno firmato il protocollo sul Regno del Marocco prima della scadenza del periodo durante il quale era aperto alla firma.

Alla luce di quanto esposto, salvo nel caso in cui i periodi di firma dei protocolli siano prorogati o soppressi, nessun'altra parte contraente dell'accordo Interbus potrebbe firmarli e quindi approvarli o ratificarli, diventando così parte contraente dei protocolli. Questo avrebbe gravi conseguenze: il protocollo sui servizi regolari e sui servizi regolari specializzati non è potuto entrare in vigore, in quanto richiede quattro ratifiche mentre il protocollo sul Regno del Marocco, firmato e approvato o ratificato da quattro parti contraenti dell'accordo Interbus potrebbe entrare in vigore ma interesserebbe solo quattro delle otto attuali parti contraenti, il che renderebbe la gestione dell'intero accordo Interbus irragionevolmente complessa, impedendo in pratica la possibilità che il Regno del Marocco stabilisca relazioni convenzionali con tutte le parti contraenti dell'accordo Interbus.

Inoltre, qualora il Regno del Marocco aderisse all'accordo Interbus prima che le attuali parti contraenti dell'accordo Interbus abbiano ratificato il protocollo sul Regno del Marocco, si verrebbe in pratica a creare un nuovo accordo Interbus di minore entità in seno all'accordo principale (uno con il Regno del Marocco e le parti contraenti per le quali il protocollo sarebbe entrato in vigore e un altro con le attuali otto parti contraenti senza il Regno del Marocco). Tale possibilità non è contemplata nell'accordo Interbus e renderebbe la gestione dell'accordo stesso praticamente impossibile. Sarebbe quindi appropriato modificare l'articolo 4 del protocollo sul Regno del Marocco, affinché entri in vigore solo dopo che tutte le parti contraenti lo abbiano approvato o ratificato.

Poiché nel contempo una delle parti contraenti dell'accordo Interbus ha modificato la propria denominazione ufficiale, nella fattispecie la Repubblica della Macedonia del Nord, potrebbe essere opportuno modificare i due protocolli anche per far riferimento a detta parte contraente con la sua nuova denominazione.

La modifica dei protocolli non dovrebbe incidere sulla validità delle firme già apposte.

2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

La Commissione non ha effettuato una valutazione d'impatto né si è avvalsa di esperti esterni per quanto riguarda le modifiche suggerite nella presente raccomandazione, in quanto queste non riguardano la sostanza dei due protocolli.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA RACCOMANDAZIONE

• Base giuridica

La base giuridica è il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 218, paragrafi 3 e 4, del TFUE.

• Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva) e proporzionalità

La sussidiarietà e la proporzionalità non sono interessate innanzitutto in quanto la materia è di competenza esterna esclusiva dell'Unione.

• Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La raccomandazione proposta è coerente con la politica comune dei trasporti e con altre politiche esterne dell'Unione.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza l'avvio di negoziati ai fini della modifica del protocollo dell'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus) riguardante i servizi internazionali regolari e i servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus e del protocollo che modifica l'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus), estendendo al Regno del Marocco la possibilità di aderire a tale accordo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea¹,

considerando quanto segue:

- 1) La conclusione dell'accordo Interbus sui servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus ("l'accordo Interbus") è stata approvata a nome dell'Unione mediante decisione del Consiglio del 3 ottobre 2002². L'accordo Interbus è entrato in vigore il 1° gennaio 2003.
- 2) Il 16 luglio 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2018/1195³ e la decisione (UE) 2018/1211⁴ relative alla firma, a nome dell'Unione europea, rispettivamente, di un protocollo dell'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus), riguardante i servizi internazionali regolari e i servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (in appresso "il protocollo sui servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus") e del protocollo che modifica l'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus), estendendo al Regno del Marocco la possibilità di aderire a tale accordo (in appresso "il protocollo sul Regno del Marocco") dispongono rispettivamente quanto segue:
- 3) L'Unione ha firmato il protocollo sui servizi regolari e sui servizi regolari specializzati il 24 settembre 2018 e il protocollo sul Regno del Marocco l'11 aprile 2019.
- 4) Oltre all'Unione, la Bosnia-Erzegovina, il Montenegro e la Turchia hanno firmato il protocollo sul Regno del Marocco. Per quanto riguarda il protocollo riguardante i servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus, solo l'Unione l'ha firmato.

¹ [ADD REFERENCE]

² Decisione del Consiglio, del 3 ottobre 2002, relativa alla conclusione dell'accordo Interbus concernente i servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (GU L 321 del 26.11.2002, pag. 11).

³ GU L 214 del 23.8.2018, pag. 3.

⁴ GU L 222 del 3.9.2018, pag. 1.

- 5) Il periodo durante il quale i due protocolli sono stati aperti alla firma è scaduto il 16 aprile 2019. Al fine di consentire alle attuali parti contraenti dell'accordo Interbus che ancora non lo hanno fatto di firmare e concludere i due protocolli è opportuno che questi siano modificati, in modo che non venga specificato il periodo in cui sono aperti alla firma.
- 6) Sarebbe appropriato modificare il protocollo sul Regno del Marocco, affinché entri in vigore dopo che tutte le attuali parti contraenti dell'accordo Interbus lo abbiano firmato e ratificato.
- 7) Una delle parti contraenti dell'accordo Interbus ha modificato la propria denominazione ufficiale, nella fattispecie la Repubblica della Macedonia del Nord, e sarebbe opportuno tenerne conto nei testi dei protocolli.
- 8) Le firme dei protocolli già avvenute prima del 16 aprile 2019 dovrebbero restare valide.
- 9) La Commissione dovrebbe pertanto essere autorizzata a negoziare, a nome dell'Unione europea, le modifiche al protocollo sui servizi regolari e sui servizi regolari specializzati e il protocollo sul Regno del Marocco.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione è autorizzata a negoziare, a nome dell'Unione europea, le modifiche del protocollo dell'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus), riguardante i servizi internazionali regolari e i servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus e del protocollo che modifica l'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus), estendendo al Regno del Marocco la possibilità di aderire a tale accordo, affinché il periodo di apertura alla firma non sia limitato nel tempo, la modifica della denominazione di una delle parti contraenti dell'accordo Interbus sia presa in considerazione e si contempli una nuova modalità per l'entrata in vigore del protocollo sul Regno del Marocco.

Articolo 2

Le direttive di negoziato figurano nell'allegato.

Articolo 3

I negoziati sono condotti in consultazione con il [nome del comitato speciale da inserire a cura del Consiglio].

Articolo 4

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*